

APPARATO SANZIONATORIO ALLE AZIENDE PER LE VIOLAZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, il D.L.vo n. 213 del 19 luglio 2004, correttivo del D.L.vo n. 66/2003.

Il provvedimento, che **entrerà in vigore il 1° settembre 2004**, contiene, oltre ad una nuova disciplina delle ferie, un nuovo sistema punitivo per le violazioni in materia di orario di lavoro.

Queste le novità principali:

- a) **la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro circa il superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario**, per le unità produttive con un organico superiore a 10 dipendenti, da effettuare alla scadenza del periodo di riferimento (4 mesi, o sei mesi o dodici mesi per accordo sindacale o per esigenze tecnico, organizzative od oggettive), **va effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza.**

La sanzione amministrativa è compresa tra 103 e 200 euro (art. 18 –bis, comma 5);

- b) **il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite all'anno.** Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie già individuate al comma 2 dell'art. 2 del D. L.vo n. 66/2003, **va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore**, nel corso dell'anno di maturazione e, **per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.**

La violazione della disposizione è punita con una sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione (art. 18 –bis, comma 3);

- c) **la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente, attraverso controlli periodici e preventivi, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di contro indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi** (art. 14, comma 1, che sostituisce la precedente versione ove si faceva riferimento unicamente alle disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi).

La violazione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro (art. 18 –bis, comma 2);

- d) **l'adibizione delle donne in un orario compreso tra le ore 24 e le 6 antimeridiane, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino,** **è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro** (art. 18 –bis, comma 1);

- e) l'adibizione di lavoratrici e lavoratori che, nonostante il loro dissenso, comunicato in forma scritta fino alle 24 ore antecedenti, prestino la loro attività tra le ore 24 e le 6 antimeridiane, nonostante che ci si trovi di fronte a:

1. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, padre convivente con la stessa;
2. lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1

è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 – bis, comma 1);

- f) **la violazione sulla durata massima dell'orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo straordinario)** è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (art. 18 – bis, comma 3). Ai fini della valutazione della media il periodo di riferimento è, in via generale, di quattro mesi che possono arrivare a sei o dodici con accordo sindacale per comprovate ragioni obiettive, tecniche od organizzative;
- g) la violazione per la mancata concessione del riposo consecutivo giornaliero (almeno 11 ore tra una prestazione e l'altra), fatta salva l'ipotesi del lavoro frazionato, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4);
- h) la violazione per la mancata concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4);
- i) la violazione relativa al superamento della durata massima dell'orario normale di lavoro settimanale (40 ore o il limite minore fissato dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
- j) la violazione relativa al superamento, in assenza di disciplina collettiva, del limite annuale previsto per le prestazioni straordinarie (250 ore) è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
- k) la violazione relativa al mancato computo o alla mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni previste dal CCNL è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 persone o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell'anno solare, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
- l) **la violazione del superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media calcolate su 24 ore**, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un riferimento temporale più ampio per la media, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 51 e 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite (art. 18 –bis, comma 7).

Disciplina dell'Orario di Lavoro
Apparato sanzionatorio previsto dalla vigente normativa
(D.Lgs. n. 66/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 213/2004)

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Fonte Normativa	Illecito	Norma sanzionatoria	Importo Sanzione	Diffidabile (ex art. 13, D.Lgs. 124/04 e Circ. MLPS n. 24/2004)
Art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003	Superamento del limite della durata dell'orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, ovvero del minor numero di ore eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva	Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003	Da Euro 25 a Euro 154 . Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 5 giornate lavorative nel corso dell'anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.	NO
Art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003	Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento compreso lo straordinario)	Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003	Da Euro 130 a Euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.	NO
Art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003	Mancato (o ritardato) invio alla DPL della comunicazione relativa al superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per mezzo di prestazioni di lavoro straordinario entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.	Art. 18-bis, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003	Da Euro 103 a Euro 200 .	SI

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO

I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere **a richiesta**:

- spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente contratto;
- di essere assegnati, se adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano i seguenti **permessi retribuiti**:

	Medie	Medie superiori	Università
PERMESSI PER ESAMI			
Permessi retribuiti per giorno d'esame	SI	SI	SI
Permessi retribuiti per "tempo di viaggio" *	SI	SI	SI
Ulteriore giorno di permesso retribuito precedente all'esame **	NO	NO	SI
Permesso retribuito di 20 ore l'anno ***	SI	SI	SI
PERMESSI PER SOSTENERE ESAMI DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA, MEDIA SUPERIORE O ESAMI DI LAUREA			
Permesso di 8 giorni lavorativi (per una sola volta) ****	SI	SI	SI

Università - comprese le c.d. "lauree brevi"

* **scuola o università in località diversa da quella di residenza**

** **una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà**

*** **con esclusione di quelle a carattere artistico, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno. Va richiesto con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti.**

**** **con esclusione di quelle a carattere artistico, usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare con almeno cinque giorni di anticipo**

Permesso straordinario NON retribuito

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono chiedere una sola volta per ciascun ciclo di studi (Medie, Medie superiori e Università) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati con almeno trenta giorni di anticipo.

I permessi retribuiti e non retribuiti possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico.

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti .

**LAVORATORI E FIGLI STUDENTI A CARICO DEL DIPENDENTE
INDENNITA' ANNUALI**

Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:

a studente di scuola media inferiore	€ 89,35	€55,26*
a studente di scuola media superiore	€126,02	€55,26*
a studente universitario	€258,23	€89,35*

- maggiorazione per frequenza di scuola o università non nel luogo di residenza

L'indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione (anche nella sessione autunnale) e se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell'anno accademico.

Per lo studente universitario l'indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso e compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.

Le indennità vanno liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studi per cui competono.

PREMI PER TITOLI DI STUDIO

Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di **€141,46 per il diploma** e di **€239,64 per la laurea**.

**DAL 1° GENNAIO 2005 SARÀ ABOLITO
IL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO.**

E' quanto prevede la legge n. 226 del 23 agosto 2004, pubblicata nella G.U. n. 204 del 31 agosto 2004.

LEGGE 23 agosto 2004, n.226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1. - (Sospensione del servizio di leva)**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".

Nota all'art. 1:

- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.

2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».

... omissis ...

VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il prossimo mese di ottobre entreranno in funzione gli impianti di riscaldamento e, quindi, si renderà necessario verificare il corretto funzionamento degli stessi prima del loro avvio.

Le nostre **R.L.S. - F.A.B.I.** potranno utilizzare questo periodo per svolgere un utile controllo della situazione, raccogliendo informazioni sugli eventuali problemi e verificando nelle varie sedi di lavoro, attraverso l'apposito libretto, la manutenzione effettuata.

Tra i problemi più ricorrenti, ai fini dell'indagine di cui sopra, Vi segnaliamo:

- ? **grado di umidità insufficiente, con secchezza dell'aria e possibili problemi respiratori, agli occhi, ecc.;**
- ? **bocchette dei condizionatori o termosifoni troppo vicine alle postazioni di lavoro;**
- ? **insufficiente o eccessivo calore negli ambienti di lavoro;**
- ? **mancata o scarsa manutenzione periodica dei filtri e delle condutture del condizionamento, con accumulo di sostanze nocive, agenti patogeni, virus, ecc..**

Per la soluzione dei problemi riscontrati è utile chiedere la convocazione della riunione periodica della sicurezza.

A disposizione per ogni necessità inviamo cordiali saluti.

**LA COMMISSIONE NAZIONALE
SALUTE E SICUREZZA**

Roma, settembre 2004

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**DECRETO 30 luglio 2004**

Libero ingresso, in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgera' sul tema «L'arte, la musica e il paesaggio», nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale beni archeologici.

IL DIRETTORE GENERALE per i beni archeologici

... omissis ...

Decreta:

In occasione della Manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgera' sul tema «L'arte, la musica e il paesaggio», e' autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale beni archeologici nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

Roma, 30 luglio 2004

p. Il direttore generale: Proietti

DECRETO 30 luglio 2004

Libero ingresso in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio storico artistico demoetnoantropologico - Servizio III

... omissis ...

Decreta:

In occasione della Manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgera' sul tema «L'arte, la musica e il paesaggio», e' autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: Serio

DECRETO 1 luglio 2004

Istituzione di un biglietto cumulativo integrato per l'ingresso al Colosseo e Palatino in occasione della durata della mostra «Forma - la citta' moderna ed il suo passato», allestita all'interno del Colosseo.

... omissis ...

Decreta:

E' approvata l'istituzione di un biglietto cumulativo integrato di complessivi euro 10,00 (8,00 cumulativo ordinario + 2,00 supplemento) per l'ingresso al Colosseo e Palatino per il periodo 2 luglio 2004 - 9 gennaio 2005 in occasione della durata della mostra «Forma-la citta' moderna ed il suo passato» allestita all'interno del Colosseo.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: Proietti

DECRETO 1 luglio 2004

Istituzione del biglietto di ingresso presso il Museo archeologico statale di Arcevia.

IL DIRETTORE GENERALE per i beni archeologici

... omissis ...

Decreta:

E' istituita la tassa d'ingresso presso il Museo archeologico statale di Arcevia di Euro 2,00 in considerazione dell'ampliamento della superficie espositiva del museo stesso.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale: Proietti

MUTUO PRIMA CASA

Variazione tasso

Comunichiamo la variazione del tasso d'interesse che sarà applicato, sui mutui prima casa per i dipendenti, dal

1° ottobre 2004

La media dell'Euribor a 3 mesi (360 gg.) del mese di **agosto** è stata del **2.114%** che, in base alla formula prevista dall'accordo del 18 maggio 1999 (**2.114+0.250** arrotondato allo 0.05% inferiore), porta il tasso dal precedente 2.300% (luglio) al

2.350%

Rammentiamo che:

- **l'importo massimo mutuabile è di €103.291,38**
- **la durata massima del mutuo è di 20 anni**
- **dal 1° gennaio 2000**, costituisce fringe benefits soggetto ad imposte e (dal 1° gennaio 1998 anche a contributi) *"il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (ex TUS) **vigente al termine di ciascun anno** e gli interessi calcolati in base al tasso effettivamente praticato al prestito.*

**COORDINAMENTO REGIONALE
B.C.C.-C.R.A. ED ENTI**

Milano, settembre 2004